

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MIGONE)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro della difesa

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, l'Italia ha dato un contributo di primaria importanza alla conclusione del lungo negoziato sulla Convenzione che ha proibito lo sviluppo, la produzione e l'uso delle armi chimiche, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993. I governi successivi non mostrarono altrettanta sollecitudine per la ratifica della Convenzione, tanto che nella scorsa legislatura la Commissione affari esteri del Senato dovette più volte intervenire sul Ministero per sollecitare la presentazione del relativo disegno di legge. Presentato finalmente il 15 giugno 1995, il disegno di legge è stato approvato con modifiche dal Senato il 27 luglio; approvato poi senza modifiche anche dalla Camera dei deputati, è divenuto la legge 18 novembre 1995, n. 496, in forza della quale l'Italia ha depositato lo strumento di ratifica.

Abbiamo così contribuito a raggiungere il *quorum* delle 65 ratifiche (su 160 Stati firmatari) che la Convenzione stessa imponeva per la sua entrata in vigore in campo internazionale. Poiché il termine previsto è il 180° giorno dal deposito della 65ª ratifica la Convenzione entrerà in vigore il 29 aprile 1997.

Purtroppo quello che dovrebbe essere motivo di soddisfazione per il Governo e il Parlamento rischia invece di divenire motivo di angoscia, poiché l'Italia giunge a tale appuntamento senza essersi dotata delle strutture, del personale e delle attrezzature necessarie per espletare i molteplici adempimenti previsti dalla Convenzione. Per porre rimedio alle lacune della legge n. 496 del 1995 il Governo presentò il 12 ottobre scorso un disegno di legge, che purtroppo la Commissione non ha potuto esaminare nel corso della sessione di bilancio poiché comporta oneri finanziari. Tuttavia il lavoro approfondito che era stato svolto nella scorsa legislatura ha consentito di recuperare al-

meno in parte il tempo perduto, grazie ad un rapido esame del disegno di legge.

La Commissione non ha avuto difficoltà ad accogliere tutte le disposizioni intese a dotare il Ministero degli affari esteri - cioè l'Autorità nazionale cui spetta la responsabilità dell'applicazione di tale accordo - delle strutture necessarie. Vi è stato pieno accordo quindi sulle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - salvo limitati emendamenti proposti dal relatore o dal Governo - nonché sul testo dell'articolo 9 riformulato secondo il parere della Commissione bilancio.

In particolare sono state riconosciute l'opportunità e l'importanza dell'articolo 2, che pone rimedio a una svista del Governo allorchè si proibì anche l'importazione dei composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla Convenzione, che invece ne proibisce unicamente l'esportazione nei confronti dei paesi non parte. Inoltre con lo stesso articolo 2 si recepisce una norma fondamentale della Convenzione, cui la legge n. 496 non ha ancora dato attuazione: «Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte».

Non si tratta ovviamente dei composti della tabella 1, di cui sono proibite la produzione, l'importazione e l'esportazione, ma di composti soggetti al cosiddetto *dual use*, che potranno essere prodotti ma non ceduti ai paesi che non abbiano assunto l'impegno di proibire la produzione di armi chimiche sul loro territorio (si tenga conto che finora USA e Russia non hanno ratificato l'accordo). Pertanto la Convenzione reca disposizioni volte a impedire la proliferazione delle armi chimiche, ma al tempo stesso creerà un mercato unico dei composti chimici costituito dagli Stati parte.

Le critiche più radicali si sono rivolte all'articolo 7, che rappresenta un atto di arroganza e, al tempo stesso, di ingenuità commesso da qualche ufficio legislativo. Con esso si è tentato di ripristinare il testo originario delle disposizioni sanzionatorie, che la nostra Commissione modificò profondamente nella scorsa legislatura, dopo una profonda riflessione che portò a un voto unanime e confortato dal parere favorevole della Commissione giustizia sull'emendamento da me proposto. Si trattò certamente di un inasprimento delle pene, che peraltro non sarebbe stato necessario se il Governo non avesse inopinatamente previsto, per reati di straordinaria gravità, l'alternatività tra le sanzioni detentive e quelle pecuniarie, che peraltro non potrebbero assolutamente costituire un deterrente per le imprese industriali o per grandi società di import-export.

Confermando le scelte già compiute dal Parlamento, la Commissione ha ritenuto

che la sostanza dell'articolo 10 della legge debba essere preservata, salvo limitate modifiche, come quella derivante dalla modificazione della fattispecie di reato prevista nell'articolo 4 della legge (soppressione dell'ipotesi di importazione per i composti della tabella 2). Si è poi previsto un comma aggiuntivo all'articolo 11 della legge, per sanzionare anche l'inadempienza dell'obbligo di regolare tenuta del registro, che non era stato previsto nell'articolo 6 della legge attualmente in vigore e viene invece introdotto dal nuovo testo di tale articolo, recato dall'articolo 4 del disegno di legge. In tal caso è parso congruo prevedere l'alternatività della pena pecuniaria a quella detentiva, come proposto dal Governo.

In conclusione la Commissione all'unanimità ha dato mandato al relatore di proporre all'Assemblea una sollecita approvazione del disegno di legge, con le poche modificazioni approvate.

MIGONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

5 novembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

19 novembre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del disegno di legge susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997 e che i primi due commi dell'articolo 9 siano sostituiti dai seguenti:

«1. Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496, è autorizzata la spesa di lire 6.915 milioni per l'anno 1997 e di lire 4.390 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 6.915 milioni per l'anno 1997 ed a lire 4.390 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Agli effetti delle disposizioni che seguono:

a) per «legge» si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496;

b) per «convenzione» si intende la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993;

c) per «trasferimento» si intende l'acquisto o la vendita di composti chimici nei confronti di Stati Parte della convenzione;

d) per «importazione» ed «esportazione» si intende l'acquisto e la vendita di composti chimici nei confronti di Stati non Parte della convenzione.

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge, le parole: «L'importazione e l'esportazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le esportazioni», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati Parte».

Art. 3.

1. Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge e i tre esperti di cui esso si avvale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo dei gettoni di presenza dei predetti esperti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica.*

soppressa;

soppressa.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Art. 4.

1. L'articolo 6 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti Parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:

a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

b) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

c) producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

d) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. *Identico:*

«Art. 6. - 1. *Identico.*

2. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantità inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantità inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorità nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, nonché, per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro il centocinquantesimo giorno dalla data del deposito del 65° strumento di ratifica della convenzione, che verrà comunicata sulla *Gazzetta Ufficiale*; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche debbono essere forniti entro trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione».

Art. 5.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorità nazionale».

2. All'articolo 8 della legge, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laborato-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati Parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro **la data del 20 aprile 1997**; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche **saranno** forniti **almeno** trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione».

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

ri di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformità alle norme UNI-EN di riferimento alla serie 45.000».

Art. 6.

1. L'articolo 9 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri è designato come Autorità nazionale.

2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorità nazionale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che:

a) cura i rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, mantiene i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto;

b) promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti;

c) presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;

d) riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione stessa, nonché quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche;

e) informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

1. *Identico.*

«Art. 9. - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri è istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonchè da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.

4. Per lo svolgimento delle sue attività, il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonchè di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unità, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facoltà può avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unità. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attività di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.

5. L'Autorità nazionale può richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Essa dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. **Il Ministero degli affari esteri** può richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. **Esso** dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa».

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Art. 7.

1. All'articolo 10 della legge, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui all'articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000.

2. Chiunque esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 di cui all'annesso sui composti chimici della convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire 50 a 500 milioni».

2. L'articolo 11 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro come previsto al medesimo articolo 6, comma 3, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. All'articolo 12 della legge, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque impedisce l'esecuzione dell'ispezione di cui all'articolo 8 o comunque ne ostacola l'effettuazione è punito con la reclusione fino a cinque anni ovvero con la multa da lire 50 a 250 milioni».

Art. 8.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

1. All'articolo 10, comma 2, della legge, le parole «importa o» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222».

3. All'articolo 11 della legge è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Art. 8.

Identico.

(Segue: Testo proposto dal Governo)

creto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla presente legge.

Art. 9.

1. Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla convenzione ratificata in forza della legge, è autorizzata la spesa di lire 3.400 milioni nell'anno 1996 e di lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 3.400 milioni per l'anno 1996 e a lire 4.300 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

1. Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla convenzione ratificata in forza della legge, è autorizzata la spesa di lire **6.915** milioni nell'anno **1997** e di lire **4.390** milioni **annui** a decorrere dall'anno **1998**.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire **6.915** milioni per l'anno **1997** e a lire **4.390** milioni **annui** a decorrere dal **1998**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1997-1999**, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno **1997**, **allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. *Identico.*

Art. 10.

Identico.